

222. Comunicato del Ministero degli affari esteri 1 aprile 1977. Entrata in vigore della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata di loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Questo comunicato è stato pubblicato in GU 1 aprile 1977 n. 89.

Il 20 dicembre 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 404 del 5 maggio 1976, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 154 del 12 giugno 1976, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata di loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971.

Ad avvenuto deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano ha formulato in data 20 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 7 (4), la seguente dichiarazione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), in Ginevra:

“Il Governo italiano intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 par. 4 della convenzione per cui analogamente a quanto stabilito nella legge italiana, viene assicurata ai produttori di fonogrammi una protezione stabilita esclusivamente in base al luogo della prima fissazione del fonogramma, anziché a quello della nazionalità del produttore.”.

Il predetto direttore generale, ai sensi dell'art. 11 [2], ha informato il 24 dicembre 1976 gli Stati parti della convenzione, dell'avvenuto deposito dello strumento di ratifica.

La convenzione è entrata in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 11[2], il 24 marzo 1977.